

REGOLAMENTO (CEE) N. 533/84 DELLA COMMISSIONE**del 29 febbraio 1984****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2866/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/84 ⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1984/1985 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1984, per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1984/1985; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1984/1985 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1984 per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° marzo 1984, per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1984/1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1984, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 febbraio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	9,827
ex 12.01	Semi di girasole	19,212

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		marzo 1984	aprile 1984	maggio 1984	giugno 1984	luglio 1984	agosto 1984
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	9,827	10,980	10,980	10,739	6,360 ⁽¹⁾	6,360 ⁽¹⁾
ex 12.01	Semi di girasole	19,212	19,829	19,921	20,476	20,295	—

⁽¹⁾ Sulla base della proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.